

ALLEGATO A

Proposta di legge

Disposizioni in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

SOMMARIO

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

Art. 1 - Modifiche all'articolo 37 della l.r. 69/2011. Direttore generale

Art. 2 – Norma transitoria

Preambolo

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), p), v) e z) dello Statuto;

Visto l'articolo 2, comma 186bis, della l. 23 dicembre 2009, n.191

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) ;

Considerato quanto segue:

1. ATO Toscana Costa ha da tempo avviato un complesso percorso che prevede da un lato l'aggiornamento del Piano straordinario degli interventi, dall'altro il completamento del processo di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti del territorio di riferimento ad un gestore unico;

Con delibera di indirizzo n. 14 del 19.12.2018 l'Assemblea di ATO Toscana Costa ha stabilito, ritenendo opportuno approfondire anche la fattibilità di un eventuale affidamento *in house*, “di avviare, in esito agli interventi di aggiornamento del vigente Piano Straordinario ed al nuovo piano degli investimenti ad esso correlato, un’approfondita analisi tecnico – economica e giuridica su possibili modelli organizzativi e gestionali di RetiAmbiente S.p.A. anche alternativi a quelli attuali”;

Ha stabilito pertanto la necessità di attivare quanto segue:

- una *valutazione sulla attualità delle motivazioni poste alla base della scelta delle modalità di affidamento sino ad ora prescelte e, rispetto ad esse, sulle possibili ragioni di congruità economica di un modello in house, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà, quindi, essere svolta una analisi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.lgs. 50/2016”;*
 - una *valutazione giuridica, relativamente all’obiettivo di valorizzare il controllo pubblico sullo svolgimento del servizio e sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà essere valutata la coerenza dell’assetto che sarà assunto da RetiAmbiente S.p.A. rispetto al suddetto obiettivo;*
4. Il percorso sopra richiamato, attualmente in fase di attuazione, è condizione necessaria ai fini della decisione che l’Assemblea dovrà adottare in merito alla modalità di affidamento del servizio integrato r.u. nell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa; ragione per cui, con la delibera assembleare di cui sopra, tale decisione è stata sospesa;
 5. è necessario assicurare la conclusione del percorso di affidamento senza soluzione di continuità e, a tale fine, prorogare l’incarico dell’attuale direttore generale per un periodo di almeno 12 mesi dalla sua scadenza;
 6. è necessario altresì adeguare le disposizioni relative al direttore generale in analogia con quanto già disposto per il direttore di AIT;

Approva la presente legge

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti

urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007.)

Art.1

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 69/2011. Direttore generale.

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 69/2011, dopo le parole "d'intesa con il Presidente della Giunta regionale," sono aggiunte le seguenti : "nell'ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica,".
2. Al comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 69/2011 le parole "di sette anni non rinnovabile" sono sostituite dalle seguenti: "di cinque anni.".

Art. 2

Disposizioni transitorie in merito al direttore generale di ATO Toscana Costa

1. L'incarico del direttore generale di ATO Toscana Costa in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo è prorogato sino alla conclusione della procedura di affidamento del servizio al gestore unico e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.